



Comune di Noicàttaro

Città Metropolitana di Bari

COPIA

N. 11/2017 del 31/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **trentuno alle ore 10.20** del mese di **marzo**, in sede di **Palazzo di Citta' - Sala Consiliare** legalmente convocato in seduta Ordinaria di I Convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del/la Sig. **Nicola Di Pinto** il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	Di Pinto Nicola	SI		10	Dammicco Marco		SI
2	Innamorato Raimondo	SI		11	Borgia Anna Maria	SI	
3	Innamorato Giacomo	SI		12	Santamaria Francesco		SI
4	Didonna Anna Rita	SI		13	Ciavarella Giuseppe		SI
5	Debellis Maria Rosa	SI		14	Porrelli Arcangelo		SI
6	My Luigi	SI		15	Fonzo Giuseppe		SI
7	Laudadio Vito	SI		16	Pignataro Rocco		SI
8	Tritto Mariagrazia	SI		17	Tortelli Michele		SI
9	Nuzzi Maria Sonia	SI					

Totale presenti

Presenti 10
Assenti 7

Sono presenti gli Assessori Esterni: .

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Greco Pasquale**.

Il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del II Settore Dott. Franco Demattia, relaziona l'Assessore Barbara Scattarella.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dall'01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura dal 10% al 30% dall'utilizzatore e dal possessore per la restante parte, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- che la base imponibile del tributo è quella disciplinata dall'art. 48 del vigente Regolamento Comunale IUC;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- il Comune può, anche per l'anno 2017, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che in base all'art. 51 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi indivisibili	Costo previsto 2017
Servizio Anagrafe	€ 115.749,00
Servizio di Polizia Locale	€ 894.227,00
Servizio di Scuola Materna	€ 67.690,00
Servizio di Scuola Elementare e Media	€ 300.569,00
Servizi correlati alla viabilità e pubblica illuminazione	€ 876.689,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 186.264,00
Totale costi servizi indivisibili	€ 2.441.188,00

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13.03.2017 di proposta delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili TASI per l'anno 2017;

Dato atto che:

- in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2017, le aliquote dell'imposta municipale propria proposte per l'anno 2017 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	4,00 per mille
Aliquota per terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti	10,60 per mille
Aliquota fabbricati di cat. D. esclusi i fabbricati rurali (di cui 3,00 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato)	10,60 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	10,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,40 per mille

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella stessa misura deliberata per l'anno 2016 e precisamente:

Aliquote:

a) **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7);

b) **Aliquota 0,00 per mille** per aree fabbricabili;

c) **Aliquota 1,00 per mille** prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;

d) **Aliquota 0,00 per mille** per gli immobili di categoria D;

e) **Aliquota 1,20 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

f) **Aliquota 1,20 per mille** da applicare a tutti gli altri fabbricati.

Tenuto conto che con le aliquote e le detrazioni anzidette si rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017	Aliquota IMU 2017	IMU TASI	Aliquota IMU massima
Aliquota per l'abitazione principale e per quegli immobili esenti dal pagamento IMU per legge e da Regolamento IUC (escluse le categorie A/1 - A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	ESENTE	ESENTE	ESENTE	2,50 per mille
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7)	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille
Aliquote per le aree fabbricabili	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06.12.2011, n. 201	1,00 per mille	ESENTE	1,00 per mille	1,00 per mille
Aliquota per gli immobili di categoria D	0,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,20 per mille	ESENTE	1,20 per mille	2,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,20 per mille	9,40 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad €. 400.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 16,39%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€. 400.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€. 2.441.188,00
Differenza (A - B)	- €. 2.041.188,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	16,39%

Visto il comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità), che ha disposto anche per l'anno 2017 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad esse attribuiti con la legge dello Stato.

Visto il comma 454 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità) con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017.

Visto il comma 11 dell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che ha ulteriormente disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il vigente Regolamento IUC;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi in data 16.03.2017 dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato Atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare nella seduta del 23/03/2017;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso in data 17/03/2017 giusta verbale n. 9 prot. n. 5529 del 17/03/2017;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per l'anno 2017, confermando quelle deliberate per l'anno 2016, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote:

- a) **Aliquota 2,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenziale (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7);
- b) **Aliquota 0,00 per mille** per aree fabbricabili;
- c) **Aliquota 1,00 per mille** prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) **Aliquota 0,00 per mille** per gli immobili di categoria D;
- e) **Aliquota 1,20 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) **Aliquota 1,20 per mille** da applicare a tutti gli altri fabbricati.

2. DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ad eccezione del caso in cui tale unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. DI DARE ATTO che la base imponibile della TASI è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 48, comma 2 del vigente Regolamento Comunale IUC.

4. DI DARE ATTO che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 25 per cento.

5. DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al

16,39%.

6. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

7. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014.

8. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
F.to (Nicola Di Pinto)

Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica sono stati ottenuti i visti necessari.

Noicàttaro
16/3/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Franco Demattia)

PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Positivo.

Noicàttaro
16/3/2017

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
F.to (dr. Franco Demattia)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Reg. n. **565**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **14/4/2017** e vi rimarrà sino al **29/4/2017** per quindici giorni consecutivi .

Dalla Sede Municipale, data _____

Il Messo Comunale
F.to (Notarstefano Nicola)

Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/4/2017;
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art.134, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Generale
F.to (dott. Pasquale Greco)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Noicàttaro, lunedì 22 maggio 2017

Il Segretario Generale
